Iter n.3532/17 del 09/05/2017

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPD/160** DEL **10/05/2017**

DIPARIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

OGGETTO ART. 16, L.R. N.25/88 E S. M. E I. COMUNE DI COLLELONGO (AQ) – AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE TERRE CIVICHE PER USO PASCOLO.

IL DIRETTORE

Vista la legge 1766/27;
Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;
Visto il D.P.R. n.616/77;
Vista la L.R. n 25/88;
Vista la L.R. n 3/98;
Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che con la nota prot. 1986 datata 09.05.2017, acquisita agli atti con prot. RA124241/17 del 09.05.2017, il Comune di Collelongo (AQ) ha trasmesso, ai fini dell'autorizzazione prescritta, la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 05.05.2017 con la quale dispone la concessione di terreni demaniali anno 2017 agli allevatori del Comune di Collelongo (AQ) di cui all'elenco allegato alla citata deliberazione di Giunta Comunale;

PRESO ATTO che dalla documentazione allegata alla deliberazione di Giunta Comunale di Collelongo (AQ) n. 36 del 05/05/2017, i terreni da concedere ai fini pascolativi sono assegnabili alla categoria "A" in quanto trattasi di pascoli;

REPUTATO che, nel caso in specie, non trova applicazione l'art. 6 della L.R. n. 25/88 per quanto attiene il mutamento di destinazione, in quanto i terreni non subiranno modifiche di destinazione d'uso ma avverrà una restrizione degli inalienabili diritti di uso civico spettanti alla collettività di Collelongo, nel senso che vi sarà una limitazione temporanea al libero esercizio dei diritti esistenti: risulta, conseguentemente, necessaria una specifica autorizzazione a favore del Comune di Collelongo, quale Ente esponenziale della collettività che funge solo da tutore e gestore delle terre civiche ma non ha la disponibilità delle stesse;

RITENUTO di poter autorizzare il Comune di Collelongo a concedere i terreni pascolativi di natura demaniale civica, agli aventi diritto, per la durata annuale (2017) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 05/05/2017;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del

15.10.1999 con la quale sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n. 819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici, tratturi, sviluppo dei prodotti del sottobosco;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

1. di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Collelongo (AQ) come da deliberazione di Giunta Comunale di Collelongo (AQ) n.36 del 05.05.2017;
2. di autorizzare il Comune di Collelongo (AQ) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto, per la durata annuale (2017) di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 05.05.2017;
3. di fare obbligo al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo, libera da concessioni, ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
4. di fare, altresì, obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Collelongo e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Collelongo; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi nelle materie interessate; E) l'esonero della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Collelongo, anche per quanto riguarda la modalità con cui è stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Collelongo con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art.9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione;
5. di fare obbligo al Comune di tenere conto nella fase istruttoria e di concessione, della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti, in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività pascolive, previste dalla normativa vigente. Ove non si tenesse conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti la presente autorizzazione non ha più validità;
6. il Comune, qualora si tratti di Consorzi o Società, deve controllare affinchè nel registro di stalla del Consorzio o della Società siano registrati i capi di bestiame,

conseguentemente, i soci consorziati devono provvedere ad eliminare dal proprio registro di stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società;

7. Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità;
8. di fare obbligo al Comune di Collelongo di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
9. di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta–trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Collelongo, ai fini della concessione delle terre civiche a pascolo sopra individuate e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Collelongo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

==========

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Antonio Di Paolo

(firmato digitalmente)

L'Estensore
Dott.ssa Emiliana Malerba
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Patrizio Buccioni
Firmato elettronicamente